



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



**CHI DIFENDE LA DIGNITA'
DEI DIFENSORI?**

Rimpatri: lettera al Ministro Cancellieri

Riportiamo la lettera del Segretario Generale Felice Romano, indirizzata al Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri

Signor Ministro,

la recente vicenda dei due cittadini Algerini ritratti nella foto postata su Facebook dal regista Francesco Sperandeo rende necessario ed ineludibile procedere ad un approfondimento ricognitivo della materia relativa ai servizi di rimpatrio e di accompagnamento degli stranieri.

Ciò per evitare, in futuro, quelle ambiguità di tipo operativo che sono alla base di comportamenti che cagionano, nell'interesse supremo della sicurezza del Paese e del rispetto della legge, ingiuste esposizioni agli operatori di Polizia.

Non si può non concordare con Lei quando afferma che, "al di là di ogni possibile considerazione circa il trattamento riservato ai due immigrati algerini, i fatti accaduti

FLASH nr. 15 - 2012

- Rimpatri: lettera al Ministro Cancellieri
- Limiti di età e diritto a pensione
- Diritto allo studio e frequenza del tirocinio "post lauream"
- Mobilità ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992 e dell'art. 55 comma 4 DPR 335/1982
- Lavoratrici in gravidanza - astensione anticipata per gravidanza a rischio
- Termine di conclusione del procedimento disciplinare e notifica del provvedimento finale
- "lei non sa chi sono io" può comportare condanna per ingiuria e minacce



lo scorso 17 aprile sono più complessi di quanto appaia dallo scatto diffuso sul social network”.

Invero, su un normale volo di linea, l’esigenza di superare l’aggressività che, per ragioni persino abbastanza comprensibili, alcuni stranieri soggetti ad accompagnamento coattivo possono porre disperatamente in essere nel corso delle operazioni di rimpatrio, impongono, rispetto alla concreta necessità di evitare pregiudizi alla sicurezza degli altri passeggeri e dello stesso volo, l’adozione immediata di determinazioni coercitive che, nell’assenza di un preciso protocollo operativo, possono assumere una caratterizzazione emergenziale che solo agli occhi dei non addetti ai lavori può apparire estemporanea e lesiva della dignità della persona.

Ecco perché, dopo le polemiche di questi giorni, occorre far appello al buon senso per garantire i poliziotti che svolgono questa attività, l’effettiva concretezza del servizio oltre che l’integrità delle persone coinvolte.

Clandestinità e immigrazione sono questioni complesse ed ampie. Non possono essere i poliziotti o gli appartenenti alle Forze dell’ordine in genere a risolvere i problemi di un sistema normativo che ha sicuramente delle contraddizioni che vanno superate.

Per tali ragioni, le chiediamo una urgente iniziativa finalizzata alla individuazione e standardizzazione di procedure idonee a coniugare, nei servizi di accompagnamento degli immigrati clandestini, il rispetto della dignità della persona con la garanzia della sicurezza pubblica e degli operatori impiegati.

Ciò che auspichiamo è una puntuale determinazione di modalità operative, e degli strumenti da utilizzare come già accade in altri Paesi europei nei quali si fa ricorso a caschetti di gomma che impediscono atti di autolesionismo o di potersi liberare delle mascherine sanitarie, da individuare anche in relazione alla prevenzione ed in ultimo alla repressione di eventuali e possibili resistenze violente, pericolose per gli altri e per gli stessi soggetti che le pongono in essere.

Riteniamo sia un percorso obbligato per garantire tranquillità ai cittadini, dignità agli stranieri e serenità e certezze operative ai Poliziotti impegnati quotidianamente negli impegnativi servizi di accompagnamento per l’espulsione dei clandestini o per il loro respingimento alle frontiere.

Conoscendo la Sua sensibilità, la professionalità e l’impegno che quotidianamente profonde per migliorare sempre più l’immagine e l’efficienza della Polizia di Stato, sono certo che saprà, anche in questa circostanza e in tempi celeri, individuare modalità e procedure che garantiscano tutti gli aspetti evidenziati nell’interesse generale della sicurezza, degli operatori di polizia e del Paese.

Limiti di età e diritto a pensione

«Nella disciplina del pubblico impiego, il conseguimento del diritto alla pensione e la cessazione dal servizio per limiti di età sono fenomeni distinti ed autonomi, nel senso che è ben possibile che un impiegato consegua il diritto alla pensione – ossia ne abbia maturato i requisiti di anzianità contributiva, etc. - prima del limite di età (fermo restando che la pensione non sarà goduta sino a che sia in corso il rapporto di servizio) e viceversa è possibile che taluno cessi dal servizio per limiti di età senza aver maturato il diritto alla pensione (tanto è vero che in casi del tutto particolari apposite norme hanno consentito, a titolo di eccezione, di prolungare il servizio fino al conseguimento del diritto al minimo, o rispettivamente, al massimo della pensione: cfr. ad es. legge n. 477/1973, art. 15)».

In altre parole, il compimento del limite di età comporta di diritto la cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dal fatto che il dipendente consegua o meno il trattamento pensionistico a decorrere dalla stessa data.

Il principio, già affermato dal Consiglio di Stato Sez. Terza nella Sentenza nr. 5865/2011 è stato in ultimo nuovamente ribadito con la Sentenza 02240/2012 del 18.04.2012.

Nel primo, come nel secondo caso la terza Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di un Funzionario di Polizia collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di età, il quale eccepiva la possibilità di permanere in servizio sulla base della disposizione di all'art. 12, comma 1, del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 che, ad avviso del ricorrente comporterebbe nel suo caso il differimento di un anno del conseguimento del diritto alla pensione e di conseguenza un analogo differimento del collocamento a riposo.

Secondo l'alto consesso il problema sottoposto, al di là della tesi prospettata in ordine all'interpretazione della norma citata, non può essere risolto dal giudice del rapporto d'impiego (in questo caso il giudice amministrativo) il quale non può far altro che applicare le norme di stato giuridico del personale, mai modificate sul punto.

Potrebbe, semmai, essere risolto dal giudice del rapporto pensionistico, ad esempio giudicando – in via interpretativa - che il differimento del relativo trattamento, stabilito dall'art. 12, cit., non si applica a chi cessa dall'impiego pubblico per limiti di età, oppure sollevando una questione di costituzionalità che porti ad analogo risultato. In alternativa, potrebbe essere risolto dal legislatore, mediante un opportuno intervento correttivo del ripetuto art. 12.

Impresa Semplice



Convenzione SIULP – Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati Siulp, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.siulp.it

Diritto allo studio e frequenza del tirocinio "post lauream" propedeutico all'esame di stato per l'accesso ad una professione

Con Ministeriale 333-A/9807.F10/428/2012 del 20 gennaio 2012, la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S., in risposta ad un quesito formulato dalla Questura di Napoli, si è espressa negativamente in ordine alla possibilità di concessione dei permessi studio ex articolo 78 del DPR 28 ottobre 1985 nr. 782, per la frequenza, presso l'Azienda ospedaliera Santobono - "l'Ausilipon" di Napoli, del tirocinio post lauream propedeutico all'esame di Stato finalizzato all'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Detta ultima determinazione ricalca analoghi dinieghi espressi nell'anno 2001 e nell'anno 2010 in riferimento rispettivamente alla fruizione dei permessi in argomento per la frequenza di tirocini finalizzati al sostenimento dell'esame di Stato per l'accesso ad albi professionali in generale nonché per la frequenza della Scuola di formazione professionale dell'Ordine Forense in particolare.

Tuttavia, a differenza dei precedenti pronunciamenti vi è un elemento decisamente nuovo che emerge dalla citata Ministeriale del 20 gennaio decorso. Detto elemento è costituito dal fatto che il Dipartimento della P.S. pur non ritenendo concedibile al caso in specie l'istituto del permesso studio ritiene tuttavia applicabile il "Congedo per la formazione".

Ad avviso del SIULP detta impostazione è palesemente contraddittoria nel senso che essendo ormai pacifico che l'Amministrazione ritiene applicabile il congedo per formazione al fine della effettuazione dei tirocini post lauream finalizzati al superamento dell'esame di Stato per l'esercizio di una professione, dovrebbe ritenersi, a buon titolo applicabile, in alternativa al congedo per la formazione, l'istituto delle 150 ore di permessi studio. La scelta tra la possibilità di avvalersi di brevi assenze (retribuite) da richiedere nei tempi dovuti e da giustificare di volta in volta in luogo di un ragguardevole periodo di aspettativa senza assegni, dovrebbe spettare al dipendente e non all'Amministrazione.

Per questa ragione, anche sulla base di un approfondimento ricognitivo della disciplina del diritto allo studio, effettuato dalla Struttura di Napoli, in data 20 aprile è stata inviata una nota al Direttore Centrale per le Risorse Umane ed al Direttore Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento della P.S., con la quale da un lato si chiede la revisione degli indirizzi generali in base ai quali viene negato l'utilizzo dei permessi studio in luogo del congedo per la formazione per partecipare a tirocini propedeutici all'iscrizione ad albi professionali, e dall'altro si avanza la richiesta, in alternativa, di convocazione della apposita Commissione Paritetica per la risoluzione delle controversie relative alla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali.

Si riporta di seguito il testo della citata nota:

"Con la nota nr. 557/RS/01/80-2738 del 9 agosto 2001, in relazione alla possibilità di utilizzare i permessi studio per la partecipazione a corsi e tirocini finalizzati al superamento dell'esame di Stato per l'accesso ad albi o ordini professionali, il Dipartimento della pubblica sicurezza, richiamando la previsione di cui all'articolo 78 D.P.R. 782/1985 secondo la quale i corsi post-universitari cui si riferisce il diritto ad assentarsi dal servizio sono quelli di specializzazione, escludeva la concessione dei permessi studio per il personale dipendente.

Successivamente anche con la Ministeriale 333-A/9807.F10, in risposta ad un quesito formulato dalla Questura di Ancona nell'aprile 2010, la Direzione Centrale per le risorse umane ribadiva il proprio avviso in ordine alla non concedibilità delle 150 ore di permessi studio per la frequenza della Scuola di formazione professionale dell'Ordine Forense fornendo anche precisazioni e chiarimenti sulla compatibilità tra l'attività di polizia ed il tirocinio presso uno studio legale o la medesima scuola. In detta circostanza, richiamando l'articolo 78 del D.P.R. n. 782/1985 e successive integrazioni e modificazioni nonché le

circolari n.333-A/9802.B.B.5.5 del 7 aprile 2000; n. 333-A/9807.B.6, n. 557/RS/CN, I 010734 del 24 gennaio 2003, e da ultimo la n. 333- A/9807.B.7 del 31 dicembre 2009 veniva affermato il principio che un corso post universitario attivato presso una scuola gestita nell' ambito di un consiglio dell'Ordine Forense, non raccogliesse quei requisiti fondamentali previsti dalla normativa essendo finalizzato ad un percorso formativo propedeutico all' esercizio di una professione.

In ultimo, la stessa Direzione Centrale, in riferimento ad una richiesta di concessione del permesso studio finalizzata alla frequentazione del tirocinio "post lauream" propedeutico all'esame di stato di psicologo, esprimeva parere negativo, indirizzando il dipendente verso l'istituto del congedo per la formazione (ex art. 5 legge 8/3/2000 n. 53), ritenuto, invece, applicabile al caso concreto.

A nostro avviso detto indirizzo non tiene in debito conto l'evoluzione interpretativa e applicativa degli istituti in questione.

Invero, essendo ormai pacifico che l'Amministrazione ritiene applicabile il congedo per formazione al fine della effettuazione dei tirocini post lauream finalizzati al superamento dell'esame di Stato per l'esercizio di una professione, dovrebbe ritenersi, a buon titolo applicabile, in alternativa al congedo per la formazione, l'istituto delle 150 ore di permessi studio.

La scelta, nel rispetto delle prerogative dell'Amministrazione, dei presupposti di legge e dei legittimi diritti del lavoratore, dovrebbe essere rimessa al dipendente stesso che, in luogo di un ragguardevole periodo di aspettativa senza assegni, potrebbe valutare la possibilità di avvalersi di brevi assenze (retribuite) da richiedere nei tempi dovuti e da giustificare di volta in volta.

Peraltro, i tirocini ed i corsi "post lauream" in argomento sembrano perfettamente rientrare nella previsione della normativa contrattuale che fa sostanzialmente salva la disciplina originaria dell'istituto in virtù della quale i permessi sono finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore o universitario, nonché alla partecipazione a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate, ovvero, come innovativamente previsto dall'articolo 20 comma 4 del D.P.R. 16 marzo 1999, nr. 254, a corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali, i quali, peraltro, dovranno anch'essi essere finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ovvero ancora come previsto dall'articolo 22 comma 2 del decreto del presidente della repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

Inoltre, la circolare n. 557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009 prevede la concessione delle 150 ore anche ove i corsi organizzati dagli enti pubblici territoriali siano materialmente gestiti da terzi, purché effettivamente organizzati dagli enti medesimi (e non semplicemente patrocinati o finanziati), i quali dovranno rilasciare un titolo di studio legale o un attestato professionale riconosciuto dall'ordinamento pubblico.

Orbene, il corso istituito, anche in ambito universitario, propedeutico al sostenimento di un esame di Stato è finalizzato al conseguimento del titolo professionale (titolo abilitante pubblico), richiesto per l'iscrizione all'albo professionale di categoria (altro istituto a carattere pubblicistico).

Inoltre, l'abilitazione professionale è un titolo legale a tutti gli effetti e, in alcuni casi, come ad es. quello del medico o dello psicologo, richiesto dalla stessa Amministrazione della P.S. per la partecipazione ad un concorso nei ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Trattasi di un "titolo di studio legale o attestato professionale e come tale riconosciuto dall'ordinamento pubblico".

Al riguardo appare pertinente osservare come la normativa vigente, tra i titoli pubblici legali ricomprenda appunto "quelli previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi"(D.M. 270/2004 e normativa speciale di riferimento: Legge sull'Ordinamento della professione di Psicologo n. 56 del 18 febbraio 1989 e Decreto Ministeriale del 13.1.1992 n. 239 -

Regolamento recante norme sul tirocinio pratico "post-Lauream").

Detta categoria di titoli rappresenta, inoltre, l'unica modalità per accedere all'esercizio legale di una professione (avvocato, psicologo, ingegnere, architetto, etc..).

Per quel che concerne il tirocinio non appare condivisibile la tesi secondo la quale esso non sarebbe finalizzato all'ottenimento di un attestato professionale riconosciuto ma di un mero attestato di frequenza.

Il termine tirocinio identifica il tirocinio professionale che la normativa vigente definisce quale requisito di ammissione agli esami di Stato (ad es. per le sezioni A e B dell'Albo degli psicologi si veda in particolare il D.M. 239/1992, il D.M. 240/1992, il D.P.R. 328/01, artt. 52 e 53, la L. 170/2003, art. 3, comma 1-ter, 1-quater, 1-quinquies). Ogni esame finale presuppone un iter di studio e tale è il tirocinio.

I tirocini teorico-pratici di che trattasi sono di tipo "formativo", organizzati direttamente dalle Università in itinere dei corsi di studio, oppure "post-lauream" effettuati presso enti e strutture nel cui ambito sono svolte in misura rilevante attività operative, di studio e di ricerca che riguardano le professioni (ad es. per la professione di psicologo secondo quanto previsto dalla Legge 56/1989 e 270/2004).

I tirocini, all'interno del corso di studio, oppure "post lauream" costituiscono attività formative equivalenti come diretta prosecuzione o integrazione del corso universitario, secondo quanto previsto dall'ordinamento di tutti gli ordini professionali, la cui natura pubblicistica è fuori discussione.

Lo stesso svolgimento del tirocinio è strettamente legato a parametri tipici quali assiduità, giustificazione delle assenze, rispetto del programma di studio/pratica, presenza di tutor professionista di settore, valutazione periodica e finale, relazione/tesi di fine pratica e giudizio di idoneità.

Detti elementi configurano il tirocinio come un percorso obbligatorio per sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione, che, viene svolto presso un Ordine professionale o altro ente pubblico quale ad esempio l'Avvocatura di Stato o un Ospedale o presso altri enti o professionisti degli ordini o convenzionati con l'Università.

Per le suesposte ragioni, negare al dipendente la possibilità di utilizzare i permessi studio in luogo del congedo per la formazione per partecipare a tirocini propedeutici all'iscrizione ad albi professionali appare illogico ed irrazionale giacchè, anche partendo dalla necessità di salvaguardare sempre e comunque l'interesse del datore di lavoro pubblico, non si comprenderebbe davvero la ragione per cui l'Amministrazione dovrebbe accettare di privarsi della prestazione lavorativa del dipendente per un lungo periodo (quasi un anno, cioè la durata del congedo per formazione) e non ammettere il dipendente alla fruizione dei permessi studio nella misura massima di 150 ore, pari a circa 1 mese lavorativo nell'anno solare.

Trattasi di un manifesto controsenso non giustificabile dalla mancata erogazione degli assegni per il periodo in questione.

Per le suesposte ragioni si chiede la revisione degli indirizzi generali in base ai quali codesto Dipartimento ha in ultimo negato l'utilizzo dei permessi studio in luogo del congedo per la formazione per partecipare a tirocini propedeutici all'iscrizione ad albi professionali.

In alternativa e subordine, si avanza la richiesta, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, di convocazione della Commissione Paritetica, secondo tempi e modalità indicate nelle norme, per dirimere la questione sollevata nell'ambito del procedimento di risoluzione delle controversie relative alla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali.

Nell'attesa di un cortese riscontro, si inviano cordialissimi saluti e sensi di rinnovata ed elevata stima"

Mobilità ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992 e dell'art. 55 comma 4 DPR 335/1982

Si riporta il testo della nota inviata in data 16 aprile 2012 dal Segretario Generale Felice Romano al Pref. Antonio Manganelli Capo della Polizia – Direttore Generale P.S.:

“Con la presente vengo a esprimerLe il mio fermo disappunto per l’atteggiamento pervicace e poco lungimirante con cui il Dipartimento della P.S. pretende di affrontare questioni strategiche per la categoria e per la stessa tenuta dell’organizzazione della Polizia di Stato.

Accade, invero, di frequente che rispetto ad istanze prodotte dal personale in relazione alla fruizione di diritti che dovrebbero essere pacifici e di indubbia pertinenza si adottino provvedimenti di rigetto con interpretazioni estemporanee, restrittive e motivazioni persino sconcertanti.

Ciò avviene in materie essenziali attinenti ad una serie di diritti di fondamentale importanza per i dipendenti, nella misura in cui riguardano ed involgono, a vario titolo, l’organizzazione della vita privata e familiare, la promozione sociale, culturale e lo sviluppo della personalità.

Così, in materia di maternità, congedo ordinario e straordinario e permessi studio i giuristi dell’Amministrazione continuano, con disarmante disinvoltura ad emanare provvedimenti rigorosamente reiettivi che nell’arrecare inutili disagi al personale e spesso alla stessa organizzazione dell’amministrazione, moltiplicano i contenziosi sul territorio provocando ingiustificati esborsi per spese legali e mettendo in serio pericolo la stessa credibilità dell’Amministrazione.

Questo avviene sul territorio assumendo in alcuni casi, aspetti grotteschi e riprovevoli, come dimostra la vicenda del Compartimento Polfer di Bari ove un funzionario reggente, già condannato per ben due volte per atteggiamento antisindacale, in spreto a circolari ed a specifiche direttive ricevute ha ribadito, in virtù di una bizzarra interpretazione sconfessata per iscritto dallo stesso Dipartimento, il proprio atteggiamento negatorio di un diritto legittimo ed irrinunciabile, per il personale, come quello alle ferie, disattendendo direttive superiori nell’indifferenza di chi aveva il dovere di censurarlo e costringendo i propri dipendenti a fargli causa per ottenere la monetizzazione del congedo negato e per ciò stesso non fruito.

Ma seri problemi si registrano anche a livello centrale. Al riguardo, un esempio davvero emblematico è costituito dalla gestione della mobilità straordinaria a domanda ove, rispetto alla moltiplicazione esponenziale delle domande di trasferimento prodotte dal personale ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 o dell’art. 55 comma 4 DPR 335/1982, il Dipartimento della P.S. agisce con determinazioni che stanno producendo sul territorio un contenzioso esteso e generalizzato il cui effetto è la declaratoria di illegittimità degli atti adottati dall’Amministrazione.

A livello puramente esemplificativo si cita il caso (ce ne sono già tanti e sono destinati a moltiplicarsi all’inverosimile) di un collega trasferito alla Questura di una provincia Pugliese con provvedimento adottato, non si sa perché, ai sensi dell’art. 55 comma 4 DPR 335/1982 sulla scorta, però, di una istanza prodotta ai sensi della legge 104/1992 e corredata da una certificazione medica dalla quale risultava uno stato di handicap in situazione di gravità del genitore.

Come si può ben evincere dalla sentenza che le alleghiamo, dopo alcuni anni, l'Amministrazione aveva ritenuto di revocarne il trasferimento già concesso, in quanto a seguito di nuova documentazione afferente la situazione sanitaria del congiunto, prodotta in buona fede dal collega stesso su richiesta dell'Amministrazione, l'handicap risultava aver perso la connotazione di gravità.

A seguito della revoca del trasferimento l'Amministrazione, ha disposto il rientro del collega interessato nell'originaria sede di servizio in conseguenza della applicazione del criterio dell'anzianità maturata presso la sede stessa, criterio che regola la mobilità ordinaria a domanda. Il tutto con il dichiarato obiettivo di ripristinare "la situazione di legittimità".

Nel caso in esame, tuttavia, è toccato al TAR di Lecce, con una sentenza esemplare, ristabilire la legalità violata evidenziando la grave incongruenza di un provvedimento che richiama l'articolo 55 comma 4 del DPR 335/1982 per motivare la concessione di un trasferimento richiesto ai sensi della legge 104/1992 e sanzionando con l'annullamento tutta la successione di atti adottata in palese violazione di legge e con errata motivazione.

Orbene, nonostante questa sentenza risalga al maggio 2009 e sia divenuta definitiva non essendo stata oggetto di appello, l'Amministrazione continua ad attivare altri procedimenti illegittimi in casi consimili adottando determinazioni incongruenti in tema di mobilità straordinaria a domanda. Ne abbiamo esempi nelle province di Aquila, Brindisi, Lecce e Torino.

Come mai l'Amministrazione non prende atto di certe pronunce giurisdizionali? Come mai a differenza delle sentenze che negano diritti e che vengono immediatamente applicate e rese note con diramazione di circolare, quelle che invece sono favorevoli al personale vengono disattese, non pubblicizzate ed addirittura nascoste, senza darne notizia al personale anche in merito all'orientamento che l'Amministrazione?

Nel convincimento che per un'Amministrazione moderna ed efficiente, il rispetto delle direttive centrali da parte dei dirigenti territoriali e la certezza nell'applicazione delle norme a tutti i livelli sia un dovere di civiltà nei confronti dei propri dipendenti, concludiamo sollecitando un suo intervento, a questo punto necessario ed ineludibile, finalizzato ad assicurare e garantire l'uniformità dei comportamenti sul territorio ed a ristabilire la credibilità dell'Amministrazione attraverso il rispetto delle sentenze, la presa atto dei principi di diritto affermati nelle stesse ed una attività di informazione ed applicazione.

In particolare, sarebbe auspicabile che l'argomento oggetto della sentenza allegata venga affrontato con urgente priorità per evitare una incerta serie di iniziative giudiziarie sul territorio con dispendio di risorse e l'aggiunta di ulteriori gravami in sede contenziosa.

Facciamo appello alla sua sensibilità affinché, soprattutto in un momento in cui si fa strada nella categoria un diffuso sentimento di sfiducia, possa rinvigorirsi e rigenerarsi, nella prospettiva della cultura della legalità amministrativa, quell'autorevolezza e quella credibilità che ha sempre connotato il rapporto tra l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e la propria utenza interna"

Lavoratrici in gravidanza – astensione anticipata per gravidanza a rischio -
applicazione articolo 17, comma 2, lettera a), D.Lgs. n.151/2001 modificato dall'art.
15, D.L. 9/2/2012, n. 5

L'Art. 15 del D.L. n. 5 del 9/2/2012 " disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ", ha modificato in maniera sostanziale l'Art. 17 del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001.

In virtù di tale mutamento normativo, dal 1 aprile 2012 le domande finalizzate ad ottenere l'astensione dal lavoro per "gravidanza a rischio" non vanno più presentate alla Direzione Provinciale del Lavoro, ma all'Azienda USL competente in relazione al luogo di residenza.

Invero, con decorrenza 1/4/2012, tutta l'attività tesa ad accertare e definire l'interdizione dal lavoro in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (Ex. Art. 17, comma 2 - lettera a), D.Lgs. n. 151/2001) sarà svolta , in ogni suo aspetto, dai Servizi di Medicina Legale delle Aziende ASL. e non più dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

Quindi, a decorrere dal 1/4/2012 le istanze di interdizione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a) devono essere inviate direttamente dalle donne lavoratrici, all' Azienda USL del comprensorio di residenza.

Gli accertamenti medico – legali saranno effettuati dai relativi Dirigenti Sanitari.

Per la redazione e presentazione delle istanze occorrerà, dunque mettersi in contatto con gli uffici della propria ASL e attenersi alle relative disposizioni. Alcune ASL hanno già provveduto a mettere in rete la relativa modulistica.

Entro 7 giorni, dal giorno successivo il ricevimento della documentazione completa, il Dirigente Sanitario che ha effettuato l'accertamento emette il Provvedimento di Interdizione, inviando lo stesso alla lavoratrice, al datore di lavoro e all'ente previdenziale. L'invio viene effettuato per posta.

Nulla cambia nell'iter di interdizione per le lavoratrici in gravidanza che hanno mansioni o condizioni a rischio ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettere b) e c).

Si riporta il nuovo testo dell'articolo 17, del D.Lgs. n.151/2001 così come modificato dall'art. 15, D.L. 9/2/2012, n. 5:

Art. 17. Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.

2. *"La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:*
 - a) *nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;*
 - b) *quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;*
 - c) *quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12".*

3. *L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 "è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".*

4. *L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 "è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro" d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza "emerga"; l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.*

5. *I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi.*

* il testo virgolettato in corsivo si riferisce alla parte modificata



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito

www.siulp.it

Termine di conclusione del procedimento disciplinare e notifica del provvedimento finale

Non può ricomprendersi nel termine di conclusione del procedimento disciplinare anche la fase della notifica del provvedimento finale, trattandosi, in ossequio ad un consolidato insegnamento giurisprudenziale, di attività partecipativa, di integrazione dell'efficacia, estrinseca alla formazione della volontà dell'Amministrazione

Il principio, già affermato dal Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., IV, 30 giugno 2010 n. 4163; VI, 9 aprile 2009 n. 2190 ecc.) è stato in ultimo ribadito dallo stesso Supremo Consesso nella decisione N. 02264/2012 Sez. III del 18/04/2012 che ha respinto il ricorso per l'annullamento di un provvedimento disciplinare di destituzione irrogato ad un dipendente della Polizia di Stato.

Di conseguenza non può computarsi nel termine di conclusione del procedimento anche il tempo necessario per eseguire la notifica, trattandosi di attività estrinseca di mera partecipazione all'interessato della decisione adottata.

La frase "lei non sa chi sono io" può comportare condanna per ingiuria e minacce

La fatidica frase "Lei non sa chi sono io", lungi dal rappresentare soltanto una frase sgarbata, indice di arroganza e maleducazione, potrebbe anche comportare la condanna per il reato di ingiuria e minacce.

Il principio di diritto è statuito dalla Corte di Cassazione Sezione V nella sentenza n. 11621 del 27 marzo 2012.

Detta Sentenza ha accolto l'appello del procuratore della Corte d'Appello di Salerno che in riforma di una sentenza del Giudice di Pace ha chiesto ed ottenuto la condanna per ingiurie e minacce dell'autore del comportamento censurato.

Il giudice di Pace aveva assolto l'imputato ritenendo l'inidoneità offensiva delle espressioni profferite e l'esimente della provocazione in relazione alle ingiurie.

La Cassazione, di contro, afferma che la frase va letta in combinato disposto con la promessa di una vendetta che può essere percepita dall'ascoltatore più plausibile, proprio perché chi la pronuncia lascia intendere di essere in una posizione in cui può nuocere.

La Cassazione ha altresì respinto la qualificazione come fatto ingiusto, della querela che la signora minacciata aveva presentato contro il "personaggio misterioso". Una denuncia non può essere di per sé considerata un'ingiustizia a prescindere dalla sua fondatezza, in ogni caso la reazione non era arrivata a caldo, facendo così presumere che fosse solo il risultato di vecchi rancori.

Con la sentenza del 27 marzo 2012 n. 11621, la Cassazione torna per la seconda volta a sottolineare l'inopportunità di ricorrere a un modo di dire che è indice di arroganza e maleducazione e spesso, anche di mitomania e megalomania.

Un precedente è riscontrabile nella sentenza n.138 del 2006, che aveva confermato una sanzione disciplinare a carico di un avvocato che non aveva gradito che una dipendente dell'ordine degli avvocati, intenta a fare le fotocopie, avesse dimenticato di accoglierlo come meritava.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

